



COMUNE DI SAN POTITO SANNITICO

Piazza della Vittoria n. 5, 81016 San Potito Sannitico (CE)
e-mail: comunesanpotitosannitico@tin.it - C. F. 82000950616
Tel. 0823/9115 26 - Fax 0823/911629



Prot. n. 1346

del 25.03.2021

ORDINANZA N. 4 del 25.03.2021

OGGETTO: Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 da attuarsi sul territorio comunale. Disposizioni relative alle attività didattiche.

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato fino al 15 ottobre 2020 dal decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021 dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 e, infine, ulteriormente prorogato al 30 aprile 2021 dal decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 5 marzo 2021, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Campania", con la quale è stato disposto che alla Regione Campania si applicassero le misure di contenimento del contagio previste per la "Zona rossa";

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 19 marzo 2021 che rinnova per ulteriori quindici giorni, per la Regione Campania, le misure disposte nella succitata ordinanza del 5 marzo 2021;

VISTO il Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30 e, in particolare, l'art. 1, recante "Ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" che dispone "5. Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull'intero territorio nazionale, ad eccezione della zona bianca, si applicano le misure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 per la zona rossa";

VISTA la Circolare della Direzione Generale della prevenzione sanitaria - Ufficio 5 - Prevenzione malattie trasmissibili e profilassi internazionale presso il Ministero della Salute ad oggetto "Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARSCoV2, valutazione del rischio e misure di controllo" che introduce più severe misure sanitarie, in considerazione delle varianti al virus rilevate sul territorio nazionale;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 3 del 10.03.2021, recante disposizioni urgenti relative alle attività didattiche;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19, anche alla luce del continuo aumento di contagi sostenuto dalla prevalenza di alcune varianti virali a maggiore trasmissibilità;

RITENUTO che quanto sopra richieda, da parte dei competenti organi, l'adozione di ogni più opportuno provvedimento, a scopo cautelativo e prudenziale, a tutela della salute e della cittadinanza al fine di prevenire, o quanto meno arginare, il diffondersi del contagio;

RILEVATO che le attività in presenza del personale scolastico, docente e non docente, degli alunni, di ogni fascia di età, proveniente da diversificati contesti familiari, sociali e territoriali, è sicuramente un potenziale fattore di rischio che, almeno nell'attualità, deve essere evitato senza indugi;

TENUTO CONTO dell'esigenza di contenere l'eventuale diffusione del contagio che potrebbe derivare dall'aumento delle situazioni di rischio;

VISTO l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";

VISTO l'art. 117 (Interventi d'urgenza) del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO l'art. 50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a mente del quale *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale."*;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. il presente provvedimento costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi e amministrativi di carattere generale non sottoposti all'applicazione degli articoli 7 e seguenti della citata fonte normativa e pertanto immediatamente esecutiva;

ORDINA

Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico:

1. con decorrenza dal 29 Marzo 2021 e fino al 10 aprile 2021:

- è sospesa l'attività didattica in presenza dei servizi educativi per l'infanzia e dei servizi per l'infanzia (sistema integrato 0-6 anni) nonché delle scuole di ogni ordine e grado insistenti sul territorio comunale;
- restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento *on line* con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;

Il mancato rispetto delle misure di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti.

DISPONE

- che il presente provvedimento venga pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune ed inoltre che la sua conoscenza venga diffusa anche attraverso gli organi di stampa ed attraverso ogni altra forma ritenuta utile;
- che sia trasmesso alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Caserta, al Presidente della Giunta Regionale della Campania, ai Carabinieri di Piedimonte Matese (CE), al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale "Luigi Settembrini".

INFORMA

Che avverso la presente ordinanza è ammesso, in alternativa:

- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Campania al termine di 60 giorni dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio;
- Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio ai sensi del D.lgs n. 104/2010 e ss.mm.ii.

Dalla Residenza Municipale, li 2



IL SINDACO
Dot. Francesco Imperadore

2